



Agenzia Regionale
per la Protezione dell'Ambiente
della Lombardia

Dipartimento di Como

Como, 28 MAG. 2010

Prot. n. 76575.3/1.3

PRAT.N.533/09 TAP

e p.c.

Spett.le Comune di
22100 COMO
Area Governo del Territorio
Fax 031 252 465

Spett.le
Provincia di Como
Via Borgo Vico, 148
22100 COMO
Ufficio Territorio
Fax 031 230207

Spett.le
Provincia di Como
Via Borgo Vico, 148
22100 COMO
Ufficio Acque
Fax 031/230383

Spett. Consorzio Autorità
dell'Ambito Territoriale Ottimale
della Provincia di Como
Via Borgovico 142
22100 COMO
Fax 031/230345

Oggetto: osservazioni al Rapporto Ambientale intermedio - convocazione del 28 maggio 2010 ore 10.00 per la prima conferenza della procedura di VAS del PGT del Comune di Como.

In riferimento alla nota pervenuta in data 06/05/10 (Prot. ARPA 64591), con la quale il Comune di Como invita questa Agenzia alla conferenza di valutazione del Rapporto Ambientale intermedio, si riportando di seguito alcuni suggerimenti ed osservazioni al fine di implementare il **quadro conoscitivo ambientale**.

Acque superficiali

Si ritiene utile indicare le indicazioni e le prescrizioni dello studio sul reticolo idrico minore e riportare in cartografia le fasce di rispetto dei corsi d'acqua del reticolo minore e principale.

Acque ad uso potabile

Si ritiene utile indicare in cartografia le fasce di rispetto dei pozzi e delle prese a lago delle acque ad uso potabile.

Fognatura e depurazione

Nel Rapporto Ambientale non è stato indicato con precisione il numero degli Abitanti Equivalenti di progetto del depuratore cittadino sito in viale Innocenzo XI. Agli Atti di questa Agenzia (nota Comodepur S.p.A. prot. 10-0091/CF/1s del 01.02.10) risulta che il numero di Abitanti Equivalenti di progetto è pari a 266.800 e la portata totale annuale effettiva in mc/g è pari a 48.000 di cui 16.270 sono acque estranee e meteoriche.

A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Como - Via Einaudi, 1 - 22100 Como
Tel. 031.2743911 fax 031.2743912
www.arpalombardia.it como@arpalombardia.it



Certificato n. 8458



Agenzia Regionale
per la Protezione dell'Ambiente
della Lombardia

Dipartimento di Como

A parere di questa Agenzia quantificare il numero massimo degli Abitanti Equivalenti che possono essere gestiti dall'attuale impianto di depurazione, in attesa del suo trasferimento in caverna ovvero in altro sito, risulta importante per orientare le scelte di pianificazione nel Documento di Piano in funzione di tale limite di sostenibilità.

Importante sarà anche quantificare lo sviluppo che avranno i comuni ad oggi afferenti all'impianto di depurazione quali Tavernerio, Lipomo, Brunate, Tavernerio, Maslianico, Cernobbio, Grandate e di quelli che in un prossimo futuro verranno allacciati quali Tomo, Blevio, Moltrasio, Carate Urio, Laglio e Brieno.

Inoltre la scarsa conoscenza del reale sviluppo della rete fognaria e della consistenza degli allacci (pag. 32 del RA) implica necessariamente la redazione del Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo indicato all'art. 38 della L.R. n. 26 del 12.12.03 e all'art. 9 comma 8 della LR. 12/05.

Inquinamento acustico

Il comune di Como ha adottato ma non ancora approvato il Piano di zonizzazione acustica.

Si auspica che tale piano venga approvato contestualmente alla procedura di VAS del PGT, in quanto strumento propedeutico alla pianificazione, tenendo conto anche delle osservazioni espresse al Piano adottato da questa Agenzia in data 10/09/2009 (PROT. arpa 118690), così come di seguito riportate:

1. La documentazione costituente il Piano di Zonizzazione Acustica adottato risulta carente di alcuni elaborati previsti al punto 8.3 dell'allegato alla D.G.R. VII/9776/02; in particolare, la documentazione prevista ai punti 8.3.1.a, 8.3.1.b, 8.3.1.c nonché, nel caso siano state previste varianti al P.R.U.G., anche la documentazione prevista al punto 8.3.2.
2. L'esame delle tavole progettuali evidenzia una eccessiva frammentazione del territorio comunale in zone con differenti valori limite, ciò in contrasto con quanto previsto dal punto 4 della DGR n. VII/9776/02.
3. Si evidenzia che la zonizzazione acustica adottata nel 2008, è stata sviluppata sulla base di rilievi strumentali a supporto realizzati nel 1998 e la stessa risulta "rivista" all'anno 2004, sempre sulla base degli stessi rilievi; pertanto, adottata sulla scorta di informazioni superate (risalenti a più di 10 anni fa) e senza ulteriori aggiornamenti derivanti dalle disposizioni legislative di più recente emanazione (cfr. DPR 142/04).
4. All'interno del fascicolo pervenuto in data 23.07.09 (prot. ARPA n. 99415), vi è anche il documento "Zonizzazione Acustica - modifiche apportate in seguito all'emendamento del Consiglio Comunale in sede di adozione", datato Aprile 2009, nel quale si citano modifiche al Piano di Zonizzazione Acustica ed in particolare a 9 aree del territorio con passaggio da classe acustica IV o V a classe acustica III. Considerate le date riportate sui documenti esaminati, parrebbe che tali modifiche non siano state esaminate e condivise dal Consiglio Comunale, inoltre le stesse non risultano rappresentate sulle tavole trasmesse, riportanti come data il Marzo 2004 o l'Aprile 2008. Le motivazioni che hanno portato alla redazione del succitato documento non si rilevano dalla lettura della delibera di adozione del Piano di Zonizzazione Acustica.
5. Si sono riscontrati numerosissimi casi, su tutto il territorio comunale, in cui il limite di 5 dB(A) tra aree contigue non è rispettato. Premesso che, ai sensi dell'art. 3, lettera c) della L.R. n° 13/01, il salto massimo previsto tra aree adiacenti, già in deroga al principio di cui all'art. 2, punto 3, lettera b) della L.R. medesima, è pari a 10 dB(A), si fa presente che se si prevede di utilizzare detta deroga, la stessa dovrà essere evidenziata e supportata da concrete motivazioni; inoltre, il Comune deve contestualmente adottare piani di risanamento acustico ai sensi dell'art. 4, comma 1°, lettera a) della legge 447/95 e art. 2, comma 3, lettera c) della L.R. 13/01. **Invece non è mai consentito (neppure in deroga) porre a contatto aree i cui limiti si discostino per più di 10 dB(A); in alcune zone del territorio comunale si riscontra il contatto diretto tra aree di classe IV e aree di classe I e aree di classe V con aree di classe II, con un salto di ben 15 dB(A). Tali osservazioni risultavano già evidenziate nel ns. precedente parere del 15.04.2003 (prot. ARPA n. 80/A/CO). Infine, non si concorda con quanto indicato all'art. 4, comma 1 lettera b) del regolamento applicativo della classificazione acustica del territorio comunale, poiché non conforme a quanto previsto dalla vigente normativa sopra richiamata.**
6. Nei casi in cui invece si è optato per l'inserimento di fasce cuschetto, di transizione tra una classe acustica maggiore e una classe acustica minore, è buona norma motivare le scelte che hanno portato al

A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Como - Via Einaudi, 1 - 22100 Como
Tel. 031.2743911 fax 031.2743912
www.arpalombardia.it como@arpalombardia.it



Certificato n. 6436



Dipartimento di Como

dimensionamento di dette fasce, che devono essere riportate nella relazione tecnica di accompagnamento del Piano di Zonizzazione Acustica.

7. Nella documentazione esaminata non vengono descritte le classificazioni acustiche e/o urbanistiche delle aree a confine dei comuni vicini; sulla base delle informazioni in possesso della scrivente Agenzia, si rileva:
 - a. incompatibilità con le scelte acustiche del comune di Grandate (già zonizzato);
 - b. incompatibilità con le scelte acustiche del comune di Senna Comasco (già zonizzato);
 - c. incompatibilità con le scelte acustiche del comune di Casnate con Bernate (già zonizzato);
 - d. incompatibilità con le scelte acustiche del comune di Tavernerio (già zonizzato);
 - e. incompatibilità con le scelte acustiche del comune di Montano Lucino (già zonizzato);
 - f. compatibilità con le scelte acustiche del comune di Cavallasca (già zonizzato).

In merito ai comuni di Blevio, Brunate, Cernobbio e Lipomo, per quanto a conoscenza della scrivente Agenzia, gli stessi non hanno ancora provveduto ad adottare il Piano di Zonizzazione Acustica del proprio territorio. Per quanto concerne i comuni di San Fermo della Battaglia, Maslianico e Capiago Intimiano, gli stessi, per quanto a conoscenza della scrivente Agenzia, sono dotati di Piani di Zonizzazione Acustica adottati, però, prima dell'entrata in vigore della DGR n. VII/9776/02 e non ancora aggiornati ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L.R. 13/01. Per tutti i suddetti comuni dovrà essere verificata puntualmente la compatibilità tra le scelte del Comune di Como e le realtà esistenti nei comuni confinanti.

8. Considerato che il DPR 142/04 ha introdotto i limiti normativi per le infrastrutture stradali e le relative fasce di rispetto acustico delle stesse, è necessario aggiornare la documentazione costituente il piano di zonizzazione acustica alla luce del suddetto regolamento, in particolare:
 - a. occorre evidenziare in una planimetria dedicata le fasce di pertinenza acustica delle principali infrastrutture di trasporto stradale;
 - b. indicare chiaramente nella relazione tecnica le dimensioni delle fasce di pertinenza acustica di tutte le tipologie di infrastrutture stradali presenti nel territorio comunale;
 - c. definire i limiti per le strade di tipo E ed F nel rispetto dei valori riportati in tabella "C" allegata al DPCM 14.11.1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 6, comma 1 lettera a) della L. 447/95;
 - d. in merito alle criticità evidenziate nel documento "Relazione Tecnica - Allegati Fasc. 2: caratterizzazione del territorio", del marzo 2004, derivanti dalle infrastrutture di trasporto, si ritiene necessario rivederle alla luce del DPR 142/04, procedendo successivamente secondo quanto previsto dal DM 29.11.2000;
 - e. per l'infrastruttura stradale esistente "Autostrada A9", richiamato quanto previsto dalla DGR 9776/06 è necessario prevedere una fascia di 100 m per lato in classe IV o superiore per tutto il tracciato della stessa.
9. Considerato che per tutte le infrastrutture di trasporto (comprese le strade di tipo "E" ed "F") il DPR 459/98 e il DPR 142/04 hanno previsto una fascia di pertinenza acustica, e che ai sensi dell'art. 2, comma 3 lettera d) della L.R. 13/01 non è possibile assegnare aree in "Classe I" all'interno delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali e ferroviarie, è necessario verificare per le aree del Comune inserite in "Classe I", la congruenza con la suddetta norma.
10. Considerato l'inserimento dei soggetti sensibili (scuole, ospedali, RSA, ecc.) in classe diverse dalla I, si ricorda che qualora non fosse possibile ricondurli in tale classe e si rendessero necessari interventi mitigativi per l'adeguamento del clima acustico, si potrà intervenire sulle strutture dell'edificio così come previsto al punto 6 della DGR 9776/02.
11. Per i soggetti sensibili già inseriti in classe I (o per quelli che si pensa di ricondurre a detta classe) è necessario comunque verificare la possibilità di assegnazione alla luce di quanto già evidenziato al precedente punto 6, nonché rispetto alla classificazione delle aree confinanti (precedente punto 2).
12. La documentazione, che costituisce il Piano di Zonizzazione Acustica, deve descrivere i riferimenti fisici e spaziali che identificano i confini tra due classi adiacenti, nei casi in cui dalla cartografia non siano evidenti in maniera univoca (punto 8, lettera b) della D.G.R. suddetta). L'indicazione riportata a pag. 36 della Relazione Tecnica (par. 3.5), risulta troppo generica e, rispetto a quanto rappresentato sulle tavole grafiche, le stesse non risultano applicate all'intero territorio comunale.



Dipartimento di Como

13. Si evidenzia che alcuni edifici risultano suddivisi in classi acustiche diverse; si suggerisce pertanto di destinare i medesimi nella stessa classe, anche al fine di evitare, in caso di problematiche acustiche, di dover stabilire, vano per vano, la classe acustica di un medesimo edificio.
14. Per quanto concerne l'area afferente l'idroscalo (compresi i corridoi a lago di decollo e atterraggio degli idrovolanti), si suggerisce di valutare attentamente l'assegnazione delle classi previste (classe II per il lago e per gli edifici residenziali presenti), considerato in primo luogo il contatto diretto tra le diverse classi confinanti e in secondo luogo quanto previsto dal punto 2.3 della DGR n. VII/9776/02.
15. Per quanto concerne la classificazione acustica dello stadio di calcio "G. Sinigaglia", si richiama quanto previsto dal punto 4 della DGR n. VII/9776/02.
16. Occorre verificare che gli impianti sportivi presenti sul territorio comunale (campi da calcio, campi da tennis, piscine, ecc.), siano classificati così come previsto dal punto 6 della DGR n. VII/9776/02.
17. Si invita il comune di Como a verificare la congruità del Piano di Zonizzazione Acustica delle aree per le quali sono programmate delle trasformazioni urbanistiche (VAS).
18. Le modifiche alle NTA del PRUG, adottate congiuntamente al Piano di Zonizzazione Acustica, devono essere verificate alla luce dei disposti di cui al DPR 142/04.
19. Il regolamento applicativo della classificazione acustica deve essere aggiornato alla luce del DPR 142/04 (cfr. art. 4, comma 6 e art. 8).
20. Nella tabella riportata a pag. 4 del regolamento applicativo manca l'indicazione relativa alla classe VI.
21. Il punto 2.1.5 del regolamento applicativo deve essere maggiormente chiarito, distinguendo tra impianti a ciclo produttivo continuo esistenti e di nuova realizzazione.
22. All'art. 3 del regolamento applicativo è necessario aggiungere i riferimenti ed i disposti di cui al punto 1 dell'allegato alla DGR n. VII/9776/02, relativi all'approvazione di progetti di infrastrutture di trasporto soggette a V.I.A.
23. Al comma 6 dell'art.5 del regolamento applicativo vengono citate le lettere f), g), h), i), j), k), l) e m), cui fare riferimento per la valutazione di clima acustico di nuovi insediamenti residenziali, non citate nei commi precedenti; è necessario chiarire a cosa il comune intende riferirsi con tali lettere.
24. Si ricorda che ai sensi della L. 447/95 (modificata dalla L. 179/02), i "pubblici esercizi" sono esclusi dagli adempimenti previsti dal DPCM 215/99.
25. Il paragrafo inerente gli Impianti a ciclo produttivo continuo, riportato a pag. 20 del regolamento applicativo deve essere chiarito sulla base dei disposti dettati dal DM 11.12.1996.
26. Al paragrafo "cantieri edili" dell'art. 9 del regolamento applicativo, il comma 5. deve essere aggiornato alla luce delle più recenti disposizioni legislative.
27. Si chiede di valutare attentamente le disposizioni orarie riportate al comma 6. del succitato art. 9, in quanto gli orari pomeridiani si ritengono piuttosto restrittivi per le attività di cantiere.
28. La normativa vigente definisce i limiti di rumore (immissione, emissione e differenziali), nonché i descrittori acustici di valutazione dello stesso (LAeq, LAFmax; SEL, ecc.), pertanto, se il comune decide di imporre, per le attività temporanee, diversi limiti e valori, in deroga a quelli statali, è necessario che detti limiti e valori siano adeguatamente descritti in termini di: tempi di integrazione, posizione di misura, descrittore acustico, ecc.. Alla luce di quanto sopra, le definizioni e i limiti riportati all'art. 9 - regolamento per le attività temporanee - devono essere meglio esplicitati.
29. Si ritiene opportuno che, per le "altre attività temporanee", considerato che le stesse sono svolte da "privati cittadini", richiamata anche la vigente normativa civilistica e pubblicitica, vengano eliminati i limiti previsti lasciando le limitazioni orarie indicate. Si ricorda che le problematiche derivanti da privati cittadini di stretta natura civilistica esulano dalle competenze della scrivente Agenzia.
30. Il parere dell'ARPA sulle domande di deroga per attività temporanee, viene reso al Comune solo con esame di documentazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale. Pertanto, si ritiene necessario verificare quanto indicato ai commi 15 e successivi dell'art. 9 del regolamento di applicazione, segnalando altresì che i termini previsti per la presentazione della domanda e il rilascio dell'autorizzazione in deroga risultano essere piuttosto ristretti, tenuto conto della possibilità di procedere mediante silenzio assenso. Infine, si ricorda che l'ARPA interverrà, su richiesta del Comune (autorità di controllo e vigilanza



Agenzia Regionale
per la Protezione dell'Ambiente
della Lombardia

Dipartimento di Como

in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95 e dell'art. 15 della L.R. 13/01), a supporto tecnico dello stesso, solo su attività regolarmente autorizzate.

31. In merito al Piano di Risanamento Comunale, si evidenzia che la vigente normativa in materia (L. 447/95 e L.R. 13/01) non prevede il rilascio di parere da parte della scrivente Agenzia né, tanto meno, da parte dell'ASL (cfr. art. 11, comma 5 del regolamento di applicazione).
32. Si suggerisce di integrare il regolamento di applicazione con indicazioni inerenti la gestione del "Regime Transitorio" (6 mesi dall'approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica), previsto dall'art. 15, comma 2 della L. 447/95 e dall'art. 10 della L.R. 13/01, prevedendo, nel caso, eventuali adempimenti a carico delle attività presenti nel territorio comunale.
33. Si invita il Comune di Como a revisionare il testo del "regolamento applicativo" in quanto lo stesso contiene degli errori di trascrizione da correggere per l'approvazione definitiva (es.: pag. 19 - LAcq anziché LAeq; pag. 21 - L.R. 13/2002 anziché L.R. 13/2001; ecc.).

Suolo e sottosuolo

Sarebbe utile riportare la classificazione agronomica del contesto territoriale, in particolare della capacità d'uso dei suoli (*Land capability*) al fine di individuare gli ambiti di maggior pregio agricolo e, di conseguenza, meno idonei alla trasformazione urbanistica.

In merito allo studio geologico in aggiornamento per la componente sismica ai sensi della d.g.r. n. 8/7374 del 28/05/08, si ricorda che dovrà essere contenuto integralmente nel Documento di Piano.

Si ribadisce la necessità di limitare il consumo di suolo, dato il significativo tasso di urbanizzazione del Comune pari a circa il 35-40% di suolo urbanizzato rispetto alla superficie territoriale.

Infine, considerato l'elevato numero di aziende agricole censite, si ricorda infine che il Nuovo Titolo III del Regolamento Locale di Igiene, indica che le concimaie, le stalle i polai e le conigliarie devono rimanere a m. 100 da zone urbanistiche a destinazione d'uso diversa (residenziale, produttiva, terziaria, ecc.).

Inquinamento elettromagnetico

Agli atti di questa Agenzia risultano presenti sul territorio del Comune di Como n. 9 tratte di elettrodotti ad alta tensione.

Sarà utile indicare in cartografia le relative fasce di rispetto conformi a quanto dettato dalla L. 36/01 e dal DPCM 08/07/03, nella quali è preclusa l'edificabilità delle tipologie di edifici che prevedono la presenza di persone per più di 4 ore giornaliere.

Si ricorda che "Per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento all'obiettivo di qualità di cui all'articolo 4..." ed è necessario contattare il gestore della linea elettrica il quale deve provvedere a comunicare i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche delle autorità competenti." (art. 6, comma 1), secondo la metodologia definita con DM 29.5.2008 (GU n. 156/08).

Qualità dell'aria e mobilità

Ai fini del miglioramento della mobilità e della qualità dell'aria si ribadisce la necessità di adottare un piano del traffico di cui all'art. 36 del D.lgs 285/92 e un piano urbano di mobilità di cui all'art. 22 della L. 340/2000, in grado di soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, assicurare l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, la minimizzazione dell'uso individuale dell'automobile privata e la moderazione del traffico, l'incremento della capacità di trasporto, l'aumento della percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi e la riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane



Agenzia Regionale
per la Protezione dell'Ambiente
della Lombardia

Dipartimento di Como

Infine si ricordano alcune **indicazioni metodologiche sulla VAS**.

- Si ribadisce la necessità di coordinare e procedere parallelamente con la procedura di elaborazione del PGT e la VAS, ricordando che la VAS è un processo di valutazione della sostenibilità del Documento di Piano, che *deve integrarsi nel processo pianificatorio fin dal suo inizio, diventarne parte integrante e rappresentarne un decisivo fattore di governance e di legittimazione delle scelte* (DGR 1681/2005). La VAS è un processo continuo, che inizia contestualmente all'avvio della redazione del PGT e procede parallelamente a tutte le fasi di stesura dello stesso. Ciò è fondamentale per raggiungere le finalità proposte dall'art. 4 della LR 12/2005, in attuazione della direttiva 2001/42/CEE, ovvero la valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione del PGT, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e di assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente.
- Per quanto riguarda i contenuti del Rapporto Ambientale si fa riferimento e si ribadisce quanto espresso nelle osservazioni inviate dalla scrivente Agenzia in data 02/07/2009 (prot. ARPA 88493) riguardo il documento di scoping.

Con la speranza di aver fornito un utile contributo e in attesa dei prossimi momenti di confronto, si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Paolo Canali

Il Direttore del Dipartimento Provinciale di Como

Dott.ssa Maria Teresa Cazzaniga

La S.V. potrà rivolgersi per ulteriori informazioni presso i responsabili dell'istruttoria:

- Dott. Camillo Foschini - Unità Organizzativa Territorio Attività Produttive - ARPA Sede di Como, Via Einaudi 1 - tel. 031-2743933 - fax 031-2743933
- U.O. VAS e Territorio - Settore Territorio e Sviluppo Sostenibile - ARPA Sede Centrale Milano, Viale Restelli 3/1 - tel. 02-69666466 - fax 02-69666255

A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Como – Via Einaudi, 1 – 22100 Como
Tel. 031.2743911 fax 031.2743912
www.arpalombardia.it como@arpalombardia.it



Certificato n. 6458